

**Proposta per un  
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi  
all'esposizione all'amianto sul lavoro**

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), dello stesso,

Vista la proposta della Commissione Europea,

Dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

Visto il parere del Comitato delle Regioni,

Agendo secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerato che:

(1) La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira a proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. Un livello coerente di protezione dai rischi connessi all'esposizione professionale all'amianto è previsto in tale direttiva da un quadro di principi generali che consentono agli Stati membri di garantire l'applicazione coerente dei requisiti minimi. L'obiettivo di questi requisiti minimi è proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose.

(2) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso, che colpisce ancora diversi settori economici, come l'edilizia e le ristrutturazioni, l'attività mineraria e estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, dove i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. Le fibre di amianto sono classificate come cancerogene 1A secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento dell'Unione Europea e del Consiglio. Se inalate, le fibre di amianto nell'aria possono portare a malattie gravi come il mesotelioma e il cancro ai polmoni e i primi segni di malattia possono richiedere in media 30 anni per manifestarsi dal momento dell'esposizione, portando infine alla morte lavoro-correlata.

(4) A seguito dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici nell'area, è possibile migliorare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto e quindi ridurre la probabilità che i lavoratori contraggano malattie legate all'amianto. Per l'amianto, essendo un cancerogeno non soglia, non è scientificamente possibile identificare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non comporterebbe effetti nocivi per la salute. Al contrario, può essere derivata una relazione esposizione-rischio (ERR), che facilita la definizione di un limite di esposizione professionale ('OEL') tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. Di conseguenza, l'OEL per l'amianto dovrebbe essere rivisto al fine di ridurre il rischio abbassando i livelli di esposizione.

(5) Il Piano europeo contro il cancro sostiene la necessità di un'azione nel campo della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Anche una migliore protezione dei lavoratori esposti all'amianto sarà importante nel contesto della transizione verde e dell'attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l'ondata di rinnovamento per l'Europa. Le raccomandazioni dei cittadini nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa hanno inoltre evidenziato l'importanza di condizioni di lavoro eque, in particolare la revisione della direttiva 2009/148/CE.

(6) Un valore limite di esposizione professionale vincolante per l'amianto, che non deve essere superato, è una componente importante delle disposizioni generali per la protezione dei lavoratori stabilite dalla direttiva 2009/148/CE, oltre alle adeguate misure di gestione del rischio (RMM) e alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione respiratoria e di protezione individuale.

(7) Il valore limite per l'amianto di cui alla direttiva 2009/148/CE dovrebbe essere rivisto alla luce delle valutazioni della Commissione e delle recenti prove scientifiche e dati tecnici. La sua revisione è anche un modo efficace per garantire che le misure preventive e protettive siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri.

(8) Nella presente direttiva dovrebbe essere stabilito un valore limite rivisto alla luce delle informazioni disponibili, comprese prove scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione a il posto di lavoro. Tali informazioni dovrebbero basarsi sui pareri del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'European Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro (ACSH) istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

(9) Tenendo conto della competenza scientifica pertinente e di un approccio equilibrato che garantisca nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori a livello di Unione ed evitando svantaggi e oneri economici sproporzionati per gli operatori economici interessati (comprese le PMI), un OEL riveduto pari a 0,01 fibre /cm<sup>3</sup> come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Questo approccio equilibrato è sostenuto da un obiettivo di salute pubblica volto alla necessaria rimozione sicura dell'amianto. È stata anche presa in considerazione la proposta di un OEL che tenga conto di considerazioni economiche e tecniche per consentire un'effettiva rimozione.

(10) La Commissione ha svolto una consultazione in due fasi della gestione e del lavoro a livello di Unione in conformità dell'articolo 154 del trattato. Ha inoltre consultato l'ACSH, che ha adottato un parere che fornisce anche informazioni per la corretta attuazione delle opzioni OEL riviste. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui si chiede una proposta di aggiornamento della Direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell'Unione per la protezione dei lavoratori dalla minaccia dell'amianto.

(11) La microscopia ottica, sebbene non consenta il conteggio delle fibre più piccole dannose per la salute, è attualmente il metodo più utilizzato per la misurazione regolare dell'amianto. Poiché è possibile misurare un OEL pari a 0,01 f/cm<sup>3</sup> con il microscopio a contrasto di fase (PCM), non è necessario alcun periodo di transizione per l'implementazione dell'OEL rivisto. In linea con il parere dell'ACSH, dovrebbe essere utilizzata una metodologia più moderna e sensibile basata sulla microscopia elettronica, tenendo conto della necessità di un adeguato periodo di adattamento e di una maggiore armonizzazione a livello di UE delle diverse metodologie di microscopia elettronica.

(12) Tenendo conto dei requisiti di minimizzazione dell'esposizione di cui alla direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio connesso a l'esposizione dei lavoratori all'amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e comunque al livello più basso tecnicamente possibile.

(13) Sono necessarie speciali misure di controllo e precauzioni per i lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti all'amianto, come sottoporre i lavoratori a una procedura di decontaminazione e relativa formazione, al fine di contribuire in modo significativo a ridurre i rischi connessi a tale esposizione.

(14) Sono importanti le misure preventive per la protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e l'impegno previsto per gli Stati membri per quanto riguarda la sorveglianza della loro salute, in particolare il proseguimento della sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione.

(15) I datori di lavoro dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per identificare presunti materiali contenenti amianto, se del caso ottenendo informazioni dai proprietari dei locali nonché altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Devono registrare, prima dell'inizio di qualsiasi progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o presunta presenza di amianto in edifici o impianti e comunicare tali informazioni ad altri che possono essere esposti all'amianto a seguito del suo utilizzo, della manutenzione o di altre attività all'interno o su edifici.

(16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti o che possono derivare dall'esposizione all'amianto sul lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati

membri, ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo. (17) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/148/CE,

## **HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

### **Articolo 1**

#### **Modifiche alla Direttiva 2009/148/CE**

La direttiva 2009/148/CE è così modificata:

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

«Le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\* si applicano ogni qualvolta siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro.»

*\* Direttiva 2004/37 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione sul lavoro (Sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1) della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (GU L 158 del 30.04.2004, pag. 50), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1–14).;*

(2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per «amianto» si intendono i seguenti silicati fibrosi, classificati come cancerogeni 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008\*:

*\* Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica Regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1–1355).;*

1. (a) amianto, actinolite, CAS\* 77536-66-4
- (b) amianto, amosite (grunerite), CAS 12172-73-5;
- (c) amianto, antofillite, CAS 77536-67-5;
- (d) amianto, crisotilo, CAS 12001-29-5;
- e) amianto, crocidolite, CAS 12001-28-4;
- f) amianto, tremolite, CAS 77536-68-6.»

*\*CAS: numero del servizio di sintesi chimica.';*

(3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, comma 1, l'esposizione dei lavoratori alle polveri derivanti dall'amianto o dai materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e comunque al livello tecnicamente possibile inferiore il valore limite di cui all'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

- a) il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti alla polvere derivante dall'amianto o dai materiali contenenti amianto è limitato alla cifra più bassa possibile;
- b) i processi di lavoro devono essere progettati in modo da non produrre polvere di amianto o, se ciò si rivela impossibile, da evitare il rilascio di polvere di amianto nell'aria;
- c) tutti i locali e le attrezzature coinvolti nel trattamento dell'amianto devono poter essere puliti e mantenuti regolarmente ed efficacemente;

d) l'amianto o il materiale contenente amianto che genera polvere deve essere immagazzinato e trasportato in un imballaggio sigillato adeguato;

e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il prima possibile in un imballaggio sigillato idoneo con etichette indicanti che contengono amianto; tale misura non si applica alle attività minerarie; tali rifiuti sono poi trattati in conformità alla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio\*.

*\* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sui rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;*

**4)** all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il conteggio delle fibre deve essere effettuato mediante microscopio a contrasto di fase (PCM) secondo il metodo raccomandato nel 1997 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)\* o, ove possibile, qualsiasi altro metodo che dia risultati equivalenti o migliori, come un metodo basato sulla microscopia elettronica (EM).

*\* Determinazione delle concentrazioni di fibre nell'aria. Un metodo raccomandato, mediante microscopia ottica a contrasto di fase (metodo con filtro a membrana), OMS, Ginevra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).';*

**(5)** l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup> come media ponderata nel tempo (TWA) su 8 ore.»

**(6)** all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione, i datori di lavoro devono adottare, se del caso ottenendo informazioni dai proprietari dei locali nonché da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti, tutte le misure necessarie per identificare i presunti materiali contenenti amianto.»

**(7)** all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro inserisce in un registro le informazioni sui lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali informazioni indicano la natura e la durata dell'attività e l'esposizione a cui sono state sottoposte. A tale registro hanno accesso il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza sanitaria. Ciascun lavoratore ha accesso ai risultati del registro che lo riguardano personalmente. I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono avere accesso alle informazioni collettive anonime nel registro. »

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tale riferimento.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## **Articolo 4**

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento Europeo Per il Consiglio

Il Presidente